

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 febbraio 2006.

Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 11 marzo 2005 sulle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/2002 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 contenente disposizioni attuative del citato regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio ed in particolare l'art. 3, comma 7;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 11 marzo 2005, ed, in particolare, gli articoli 4 e 7;

Considerato che le procedure di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto 11 marzo 2005 comportano tempi tecnici non preventivabili che potrebbero ritardare le autorizzazioni ai centri tecnici;

Considerati, altresì, gli intendimenti della Commissione Europea circa il definitivo passaggio dai cronotachigrafi analogici ai cronotachigrafi digitali, al fine di consentire il definitivo avvio in Italia del sistema digitale mediante l'autorizzazione dei centri tecnici in grado di assicurare le attività di riparazione e di determinazione degli errori;

Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla nota 3 febbraio 2006;

A D O T T A

il presente decreto:

Art. 1.

Incompatibilità

1. All'art. 4 del decreto del Ministro delle attività produttive 11 marzo 2005 è aggiunto il seguente comma:

«2. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soci, dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che partecipano ad imprese che svolgono attività di vendita di veicoli, cui è correlata una attività di trasporto e di locazione senza conducente di veicoli a

terzi, a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'impresa di vendita cui è correlata l'attività di trasporto o di noleggio».

Art. 2.

Autorizzazione ai centri tecnici

1. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico può essere altresì attestato, relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conformemente agli indirizzi dettati dall'Unioncamere, anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, comprese le loro aziende speciali, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attività di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 342

06A03150

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 febbraio 2006.

Nomina degli ispettori preposti alla vigilanza sulle sostanze e preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la circolare del Ministro della sanità del 12 settembre 2000, n. 13, sull'attività di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose e dei relativi preparati, cooperazione tra amministrazione centrale ed autorità locali;

Vista la nota DGFDM/9/28793/I.S.h.c del 23 settembre 2005 della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, di comunicazione del personale in servizio presso la medesima direzione, interessato alle attività ispettive;

Vista la nota DGVA.I/26978/P/I.S.h.c. del 21 luglio 2005 della Direzione generale della sanità veterinaria e